DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015 398/2015/RDS

AMMISSIONE ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO PRESENTATE AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRETTORIALE 30 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E PROPOSTA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE DELLE PROPOSTE NON AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito: D.lgs 163/06);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: decreto 8 marzo 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (di seguito: CERSE), di cui al decreto 8 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 dicembre 2013 (di seguito: decreto 17 dicembre 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2014 (di seguito: decreto 13 marzo 2014);
- il decreto direttoriale del 30 giugno 2014, del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: decreto 30 giugno 2014);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 303/2012/rds (di seguito: deliberazione 303/2012/rds), con la quale l'Autorità ha aggiornato l'Elenco degli esperti per la ricerca di sistema elettrico;

- la nota della Segreteria operativa del CERSE (di seguito: Segreteria operativa), di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, istituita dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), firmata dal Direttore generale della CCSE, in data 16 marzo 2015, prot. n. 2384, prot. Autorità n. 9266/A del 18 marzo 2015 (di seguito: lettera 16 marzo 2015);
- la lettera del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità (di seguito: Direttore DIUC), in data 15903, prot. n. 15903, del 18 maggio 2015 (di seguito: lettera 18 maggio 2015);
- la nota del responsabile della Segreteria operativa, in data 29 maggio 2015, prot.
 n. 6113, prot. Autorità n. 17457/A del 4 giugno 2015 (di seguito: lettera 29 maggio 2015);
- la determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: ANAC) 8 gennaio 2015, n. 1 (di seguito: determinazione ANAC 1/2015).

CONSIDERATO CHE:

- con decreto 17 dicembre 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato l'allegato A, contenente il Piano operativo annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico nazionale (di seguito: Piano operativo annuale 2013);
- con decreto 13 marzo 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha modificato l'allegato A al decreto 17 dicembre 2013;
- con decreto 30 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato un bando per il finanziamento di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, come previsto dal Piano operativo annuale 2013, e ha individuato i temi di ricerca prioritari e le rispettive quote di finanziamento (di seguito: Bando);
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Bando, è compito dell'Autorità, nelle funzioni di CERSE, verificare, per ciascuna proposta di progetto, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 14, comma 1, del Bando;
- ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, nell'espletamento dei propri compiti, l'Autorità, nelle funzioni di CERSE, è assistita dalla Segreteria operativa;
- con nota 16 marzo 2015, il Direttore generale della CCSE, nelle funzioni di Segreteria operativa, ha trasmesso all'Autorità, nelle funzioni di CERSE, un prospetto rappresentante gli esiti di un primo esame condotto sulle proposte di progetto presentate ai sensi del Bando, chiarendo, in particolare, che:
 - entro i termini previsti dal decreto 30 giugno 2014, sono state presentate 67 (sessantasette) proposte di progetto;
 - per tutte le proposte di progetto, la Segreteria operativa ha verificato il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria di cui all'art. 7 del Bando, sulla base delle autodichiarazioni dei singoli proponenti circa il capitale netto, tenendo in considerazione anche coloro che hanno presentato più proposte di progetto; a seguito di tali verifiche, si è riscontrato che per i

- progetti EFESTO e ORACOLO non è rispettato il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto per uno dei proponenti;
- per tutte le proposte di progetto, la Segreteria operativa ha esaminato la documentazione presentata dai proponenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Bando, al fine di verificare l'assenza di cause di esclusione dalla procedura concorsuale; l'esame di tale documentazione ha messo in luce diffuse carenze documentali, ritenute sanabili attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio;
- con lettera 18 maggio 2015, il Direttore DIUC ha chiesto alla Segreteria operativa, fornendo al riguardo alcuni criteri direttivi, di condurre approfondimenti su alcune criticità riscontrate al fine di verificare, per ciascun singolo caso, la sussistenza dei presupposti per il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio e, conseguentemente, sanare le eventuali carenze, omissioni o irregolarità;
- con nota 29 maggio 2015, il Responsabile della Segreteria operativa ha trasmesso all'Autorità l'esito dei predetti approfondimenti rilevando che, tenuto conto dei chiarimenti dell'ANAC, di cui alla determinazione 1/2015, nonché di alcuni arresti giurisprudenziali sul tema:
 - per trentasette progetti è stata rilevata un'incompletezza delle dichiarazioni ex art. 38 D.lgs 163/06, rese dai proponenti attraverso la compilazione dei modelli A e B, di cui all'allegato A, scheda 4, del Bando; tale irregolarità sarebbe, ad avviso della Segreteria operativa, sanabile, alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC e dei principi espressi dal Consiglio di Stato, nella sentenza 4 marzo 2015, n. 1079, attraverso la compilazione della scheda 4, con i relativi modelli A e B:
 - per uno dei progetti è stato riscontrato un errore di caricamento del file relativo alla scheda 9, Allegato A, del Bando, che sarebbe sanabile, mediante l'invio della medesima scheda; la sanabilità dell'errore dipenderebbe dal fatto che la volontà di adesione alla compagine si evincerebbe comunque dalla presentazione di tutti gli altri documenti richiesti, corredati di tutte le firme necessarie;
 - per due progetti è stato rilevato un errore di caricamento del file relativo alla scheda 1, Allegato A, del Bando; anche tale errore, secondo la Segreteria operativa, sarebbe sanabile, mediante l'invio della medesima scheda, dal momento che la volontà di partecipazione si evincerebbe dalla presentazione di tutti gli altri documenti richiesti;
 - per due progetti è stato rilevato un errore di caricamento dei files relativi alle schede delle dichiarazioni e ai rispettivi documenti di identità, che sarebbe sanabile mediante l'invio dei files corretti, dal momento che si tratterebbe di un mero errore materiale evidente;
 - per tre progetti è stata riscontrata la mancanza della firma digitale di ogni proponente della compagine sulla sola proposta di progetto, mentre sarebbe presente negli altri atti di gara; anche tale vizio, secondo la Segreteria operativa, sarebbe sanabile mediante l'invio del file firmato digitalmente, in

- coerenza con quanto chiarito dall'ANAC nella citata determinazione 1/2015, secondo cui "[...] la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile [...]";
- per quattro progetti è stata rilevata la mancanza della firma digitale di ogni proponente su tutte le schede, che sarebbe sanabile, per le medesime motivazioni di cui al precedente alinea, mediante l'invio dei soli files firmati digitalmente;
- per un progetto è stata verificata la mancanza di tutte le informazioni richieste su tutte le schede, in quanto un proponente non ha caricato i files generati dal sistema, generando invece autonomamente i documenti richiesti e non inserendo tutti i dati necessari; tale carenza sarebbe sanabile mediante l'invio di nuove schede, in quanto si tratterebbe mero errore materiale;
- è stata inoltre rilevata la non coincidenza del soggetto che ha firmato le dichiarazioni con il soggetto dichiarante (le schede delle dichiarazioni sono firmate digitalmente dal presidente del consiglio di amministrazione, mentre il dichiarante è uno degli amministratori con potere di rappresentanza); anche tale vizio secondo Segreteria operativa, potrebbe essere sanato mediante l'invio di nuove schede e/o firme.

RITENUTO:

- di prendere atto delle risultanze relative all'esame preliminare delle proposte di progetto, trasmesse con nota 16 marzo 2015, in particolare per quanto riguarda la mancanza dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria di cui all'art. 7 del Bando per i progetti EFESTO e ORACOLO, che non rispettano il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto di uno dei proponenti;
- salvo quanto indicato nel punto successivo, di condividere, in quanto coerenti
 con i criteri enunciati nella determinazione ANAC 1/2015, gli esiti degli
 approfondimenti svolti dalla Segreteria operativa, comunicati con nota 29
 maggio 2015, per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al soccorso
 istruttorio e quindi sanare le carenze, omissioni e irregolarità nella presentazione
 delle proposte di progetto;
- di non ritenere sanabile, mediante ricorso istruttorio, il vizio, riscontrabile nel progetto SOLARMODULAR, consistente nell'assenza di corrispondenza tra il soggetto che ha fatto la dichiarazione e il titolare della firma digitale apposta, in quanto appare difficile escludere quell'incertezza assoluta sulla provenienza della dichiarazione che, secondo i criteri di cui alla determinazione ANAC 1/2015, costituisce comunque una condizione essenziale per ritenere superabile il difetto di sottoscrizione

DELIBERA

- 1. sono ammesse alla fase di valutazione n. 64 (sessantaquattro) proposte di progetto, come riportato nel prospetto di cui all'*Allegato A*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. non sono ammesse alla fase di valutazione, per le motivazioni esposte, n. 3 (tre) proposte di progetto, come riportato nel prospetto di cui all'*Allegato B*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3. di proporre al Ministero dello sviluppo economico l'esclusione dalla procedura concorsuale delle proposte specificate nell'*Allegato B*;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico e alla CCSE, per i seguiti di competenza;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE Guido Bortoni